



Ministero della Giustizia

Sistema Informativo del Casellario Certificato Penale del Casellario Giudiziale (ART. 25 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 10061/2019/R

Al nome di:

Cognome **VIRGILII**
Nome **FRANCESCO**
Data di nascita **04/09/1951**
Luogo di Nascita **TORTORETO (TE) - ITALIA**
Sesso **M**
Codice Fiscale **VRGFNC51P04L307A**



sulla richiesta di:

INTERESSATO

per uso:

ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITTI - RIDUZIONE PER USO CANDIDATURA ELETTORALE AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 2019 N.3

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risultano i seguenti provvedimenti:

- 1) **15/03/2001** SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA IRREVOCABILE IL 09/10/2002
 - CONFERMA DELLA SENTENZA EMessa IN DATA 07/07/1999 DAL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI TERAMO
 - SEZIONE DISTACCATA GIULIANOVA
 - DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA IN DATA 09/10/2002
 - 1° reato) TRUFFA IN CONCORSO Art. 110, 640 C.P. (COMMESSO IL 27/3/1995 IN TORTORETO)
 - Dispositivo: RECLUSIONE MESI 9, MULTA LIRE 600.000 (PARI A EURO 309,87)
 - Provvedimenti successivi emessi durante l'esecuzione del provvedimento
 - >> 08/02/2003 CON DECRETO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERAMO DISPOSTA LA SOSPENSIONE DELL' ESECUZIONE DELLA PENA (Art. 656 COMMA 5 C.P.P. - L. 165/98)
 - >> 14/09/2004 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI L'AQUILA DISPOSTO L'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE (Art. 47 L. 354/75)
 - >> 20/03/2007 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI L'AQUILA DICHIARATA ESTINTA LA PENA ED OGNI ALTRO EFFETTO PENALE PER L' ESITO POSITIVO DELL' AFFIDAMENTO IN PROVA
 - Dati relativi all'avvenuta esecuzione della pena:
 - > ESEGUITA LA PENA DETENTIVA DAL 18/10/2004 AL 18/07/2005

- 2) **07/12/2001** SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA IRREVOCABILE IL 09/10/2002
 - IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA EMessa IN DATA 26/04/2000 DAL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI TERAMO - SEZIONE DISTACCATA GIULIANOVA
 - DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA IN DATA 09/10/2002
 - 1° reato) TRUFFA CONTINUATO Art. 81, 640 C.P. (COMMESSO DALL' OTTOBRE 1994 E FINO ALL' AGOSTO 1995 IN TORTORETO)
 - Circostanze: Art. 61 n. 7 C.P., Art. 61 n. 11 C.P.
 - Recidiva: Art. 99 COMMA 4 2ª IPOTESI C.P. (reiterata, specifica e/o infraquinquennale)
 - Dispositivo: RECLUSIONE ANNI 1 MESI 3, MULTA LIRE 900.000 (PARI A EURO 464,81)
 - Benefici: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SENSI DELL'Art. 163 C.P.
 - Provvedimenti successivi emessi durante l'esecuzione del provvedimento
 - >> 08/07/2009 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE DISTACCATA DI GIULIANOVA

REVOCATO LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

>> 08/07/2009 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE DISTACCATA DI GIULIANOVA

APPLICATO L'INDULTO AI SENSI DELLA L. 31/07/2006 N.241

Pena Principale condonata: RECLUSIONE ANNI 1 MESI 3, MULTA 464,81 EURO

-
- 3) 18/05/2007** SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA IRREVOCABILE IL 18/09/2009
- IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA EMessa IN DATA 22/11/1999 DAL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI TERAMO - SEZIONE DISTACCATA GIULIANOVA
- DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA IN DATA 18/09/2009
1° reato) RICETTAZIONE Art. 648 C.P. (COMMESSO NEL MARZO 1996 IN TORTORETO)
Dispositivo: ATTENUANTI COMUNI Art. 62 n. 4 C.P., ATTENUANTI GENERICHE Art. 62 BIS C.P. RECLUSIONE MESI 10 GIORNI 20, MULTA 230,00 EURO
Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento
>> 13/11/2009 CON ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
APPLICATO L'INDULTO AI SENSI DELLA L. 31/07/2006 N.241
Pena Principale condonata: RECLUSIONE MESI 10 GIORNI 20, MULTA 230,00 EURO

-
- 4) 22/06/2007** SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE DISTACCATA DI GIULIANOVA IRREVOCABILE IL 17/10/2007
1° reato) APPROPRIAZIONE INDEBITA CONTINUATO Art. 81, 646 C.P. (COMMESSO DAL 1993 E FINO AL 2000 IN TORTORETO DALL'ANNO 1993 SINO ALL'ANNO 2000)
Circostanza: Art. 61 C.P.
Dispositivo: RECLUSIONE GIORNI 20, MULTA 300,00 EURO
Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento
>> 23/11/2009 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE DISTACCATA DI GIULIANOVA
APPLICATO L'INDULTO AI SENSI DELLA L. 31/07/2006 N.241
Pena Principale condonata: RECLUSIONE GIORNI 20, MULTA 300,00 EURO

-
- 5) 21/01/2013** SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA IRREVOCABILE IL 23/09/2014
- IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA EMessa IN DATA 12/03/2010 DAL TRIBUNALE DI TERAMO
- DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA IN DATA 23/09/2014
1° reato) TRUFFA CONTINUATO Art. 81, 640 comma 2 n. 1 C.P. (COMMESSO DAL 1/10/2003 E FINO AL 31/5/2004 IN TERAMO)
Recidiva: Art. 99 COMMA 2 N. 1 e 2 C.P. (specifica e infraquinquennale)
Dispositivo: RECLUSIONE ANNI 1 MESI 6, MULTA 500,00 EURO
CONDONO AI SENSI DELLA L. 31/07/2006 N.241
Pena Principale condonata: L' INTERA PENA DELLA RECLUSIONE, L' INTERA PENA DELLA MULTA
Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento
>> 13/03/2015 CON DECRETO DEL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI L'AQUILA
DISPOSTA LA SOSPENSIONE DELL' ESECUZIONE DELLA PENA (Art. 656 COMMA 5 C.P.P. - L. 165/98)
Sospensione Pena: LA PENA RESIDUA DELLA RECLUSIONE

-
- 6) 04/02/2015** ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
DISPOSTA LA REVOCA DELL'INDULTO APPLICATO AI SENSI DELLA L. 31/07/2006 N.241 CONCESSO CON I PROVVEDIMENTI:
-07/12/2001 CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA (riportato al n.ro 2)
-18/05/2007 CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA (riportato al n.ro 3)
-22/06/2007 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE DISTACCATA DI GIULIANOVA (riportato al n.ro 4)
-21/01/2013 CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA (riportato al n.ro 5)
LIMITATAMENTE A: RECLUSIONE MESI 8 GIORNI 10, MULTA 1.781,16 EURO

-
- 7) 13/03/2015** DECRETO DEL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI L'AQUILA
CUMULO DELLE PENE INFLITTE CON I PROVVEDIMENTI:
-01/07/1998 PRETURA DI TERAMO - SEZIONE DISTACCATA DI GIULIANOVA
-27/10/1999 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE DISTACCATA DI GIULIANOVA
-27/10/1999 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE DISTACCATA DI GIULIANOVA
-07/12/2001 CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA (riportato al n.ro 2)
-23/06/2004 TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI TERAMO - SEZIONE DISTACCATA DI GIULIANOVA
-18/05/2007 CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA (riportato al n.ro 3)
-22/06/2007 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE DISTACCATA DI GIULIANOVA (riportato al n.ro 4)

-21/01/2013 CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA (riportato al n.ro 5)
Determinata la Pena da Scontare in: RECLUSIONE MESI 8 GIORNI 10, MULTA 1.781,00 EURO
Provvedimenti successivi emessi durante l'esecuzione del provvedimento
>> 10/10/2017 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI L'AQUILA
DISPOSTA LA DETENZIONE DOMICILIARE (Art. 47 TER L.354/75)
>> 31/05/2018 CON ORDINANZA DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI PESCARA
DISPOSTA LA RIDUZIONE PENA PER LIBERAZIONE ANTICIPATA (Art. 54 L. 354/75)
Pena ridotta di: GIORNI 45
Dal 30/10/2017 Al 29/04/2018

TOTALE PROVVEDIMENTI PRESENTI: 7

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERAMO

TERAMO, 08/05/2019 13:36



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Adelina Giordani

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.